


 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna	Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
	<i>Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche</i> <i>Procedura P06DSM-DP</i>
Tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento (TiFO tipologie C e D)	

Redazione	Vincenzo Trono, Referente PO area di supporto direzionale Progettazione Educativa e Inserimenti Lavorativi Renato Augelli, Collaboratore amministrativo Direzione amministrativa DSM-DP	
Verifica	Moreno Chiarini, Q_GCA 1° livello DSM	Firma
Approvazione	Dr. I. Donegani Direttore DSM DP	Firma
	Dr. G. Trotta Direttore Amministrativo DSM DP	Firma

Elenco Allegati

Allegato N°	Titolo dell'Allegato	Codice
1	Proposta di impegno di spesa	
2	Modalità di pagamento dell'indennità di partecipazione	
3	Dichiarazione per il riconoscimento delle detrazioni d'imposta	
4	Riepilogo presenze del mese	
5	Cessazione del Tirocinio formativo	
6	Foglio di annotazione presenze	




**Tirocini di orientamento, formazione e
inserimento o reinserimento (TiFO tipologie C e D)**

*Dipartimento Salute Mentale e
Dipendenze Patologiche*

Procedura P06DSM-DP

Sommario

Premessa	3
1. Definizione e finalità del tirocinio	3
2. Obiettivi formativi e d'inclusione lavorativa e sociale	4
3. Campi e luoghi di applicazione	5
4. Riferimenti normativi	5
5. Abbreviazioni	7
6. Processo	7
6.1 Caratteristiche del tirocinio formativo e conoscenze di base	8
6.1.1 Legge Regionale n. 7/2013	8
6.1.2 Regime Transitorio	12
6.1.3 Deroghe in tema di tirocini per disabili e persone svantaggiate	12
6.1.4 Tirocini inclusivi	14
6.2 Processo operativo del Tirocinio formativo	17
6.2.1 Convenzione e Progetto di tirocinio	17
6.2.2 Operazioni preliminari	21
6.2.3 Assicurazioni	22
6.2.4 Indennità di partecipazione	23
6.2.5 Aspetti fiscali	25
6.2.6 Riepilogo documenti	26
6.2.7 Proroga, ripetizione, conclusione	26
6.3 Diagramma di flusso	27
7 Matrice delle responsabilità	28
8 Indicatori	29



**Tirocini di orientamento, formazione e
inserimento o reinserimento (TiFO tipologie C e D)**

*Dipartimento Salute Mentale e
Dipendenze Patologiche*

Procedura P06DSM-DP

PREMESSA

La presente procedura dei Tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento (TiFO) si propone di supportare e guidare gli operatori del DSM DP nella gestione dei Tirocini di tipo c) per gli utenti disabili e svantaggiati e di tipo d) per gli utenti in carico alle UU.OO. CSM, SerT, NPIA e all'utilizzo della modulistica allegata.

Inoltre si prefigge di contribuire all'aggiornamento e all'implementazione tecnica, metodologica ed operativa delle pratiche per la formazione e per l'inclusione lavorativa e sociale degli utenti, attraverso l'introduzione di nuovi riferimenti normativi e di nuovi strumenti.

La procedura si propone di garantire l'unitarietà e l'omogeneità delle prestazioni in tutte le Unità Operative territoriali del DSM DP (CSM, SerT, UO NPIA) relativamente ai progetti di tirocinio di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento.

Le pagine seguenti tratteranno e descriveranno la PROCEDURA UNICA di gestione dei tirocini solo delle tipologie C e D.

1. DEFINIZIONE E FINALITÀ DEL TIROCINIO

Per poter comprendere la natura e le caratteristiche del Tirocinio bisogna fissare alcuni concetti che lo definiscono in modo chiaro.

“Il tirocinio è una misura di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro” come dalle Linee - guida in materia di tirocini, della Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 24 gennaio 2013.

Quindi sul piano normativo come misura di politica attiva del lavoro, indipendentemente dalla tipologia, il tirocinio è tra quegli strumenti che hanno lo scopo di ridimensionare le situazioni di disoccupazione e di inoccupazione di lunga durata, intervenendo direttamente nella realtà del mercato del lavoro.

E come riportato nelle Linee guida del 2013, dall'art.2 della Legge Regionale n. 7/2014 e dall'art.19 della Legge Regionale n. 14/2015, le differenti tipologie di tirocini si distinguono in ragione delle diverse tipologie di destinatari:

- A. formativi e di orientamento (giovani neo diplomati o neo laureati da non oltre 1 anno)
- B. inserimento o reinserimento al lavoro (persone disoccupate, inoccupate, in mobilità e in cassa integrazione)
- C. orientamento, formazione e inserimento o reinserimento (persone con disabilità e in condizione di svantaggio, richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale, straniero soggetto a violenza o grave sfruttamento)
- D. orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione (persone in carico ai servizi sociali professionali o ai servizi sanitari competenti).

Per mandato e per competenza istituzionale, il Dipartimento Salute Mentale Dipendenze Patologiche promuove e gestisce Tirocini delle tipologie C e D, per le quali il legislatore

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>	<p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p>
<p>Tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento (TiFO tipologie C e D)</p>	<p><i>Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche</i> <i>Procedura P06DSM-DP</i></p>

regionale ha posto in essere deroghe con agevolazioni e facilitazioni secondo categorie e condizioni di malattia o di disagio.

Con la promozione e l'utilizzo dei tirocini per la propria utenza, il DSM DP persegue finalità riabilitative, inclusive e di integrazione sia su un piano più generale sia nello specifico delle differenti tipologie C e D.

In generale, il tirocinio è un percorso ed un'opportunità affinché l'utente sviluppi complessivamente una personalità lavorativa per affrontare e reggere la realtà del mondo del lavoro e tutti gli altri ambiti sociali della propria vita.

Nello specifico può essere un percorso di formazione transizione al lavoro (Tirocinio C) per apprendere specifiche mansioni lavorative attraverso l'acquisizione delle capacità, delle conoscenze e quindi delle competenze lavorative necessarie.

Oppure può essere l'occasione evolutiva (Tirocinio D) per acquisire e per maturare abilità e competenze, cognitive, relazionali e comportamentali, sociali che permettono all'utente di soddisfare, in maniera efficace, i propri bisogni e le richieste altrui. Per l'utente è un'occasione di avvicinamento o riavvicinamento graduale al mondo del lavoro, di lavoro sul piano dell'autostima, del senso di sicurezza in se stessi e del sentirsi competenti.

In entrambi i casi, per l'utente, il Tirocinio è un momento di verifica della propria condizione, è l'occasione per sviluppare e per rimettere in moto le competenze trasversali, per rinforzare la propria identità "giocando" il ruolo lavorativo.

2. OBIETTIVI FORMATIVI E D'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE

Il TiFO di tipo C è uno strumento che prospetta principalmente i seguenti obiettivi:

- agevolare l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dell'utenza del DSM DP (CSM, SerT, NPIA) attraverso un'esperienza professionale presso un datore di lavoro, pubblico o privato;
- consentire all'utente:
 - di entrare in un ambiente di lavoro;
 - di sperimentarsi in un percorso formativo e di crescita personale e relazionale;
 - di acquisire, attraverso un'esperienza pratica, conoscenze e capacità, riconosciute e valorizzate tramite una certificazione;
 - di orientare o di verificare le proprie scelte professionali;
 - di svolgere un'esperienza formativa che potrebbe concludersi in un'assunzione.

Il TiFO di tipo D è uno strumento che nel suo progetto personalizzato può prevedere i seguenti obiettivi:

- organizzare e gestire il proprio trasferimento verso il lavoro e dal lavoro, cercando di conseguire un' autonomia negli spostamenti
- Continuità e regolarità nella frequenza
- Comprensione e buona esecuzione dei compiti assegnati e consapevolezza della qualità del proprio lavoro
- Capacità di relazionarsi e di comunicare nel contesto di lavoro e di inserimento, rispetto dei ruoli
- Acquisizione e adozione di comportamenti adeguati e rispetto delle regole di contesto
- Cura di sé

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>	<p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p>
<p>Tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento (TiFO tipologie C e D)</p>	<p><i>Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche</i> <i>Procedura P06DSM-DP</i></p>

- Aumento di autostima, fiducia in se stessi e negli altri, motivazione al lavoro
- Cogliere gli aspetti positivi dall'acquisizione di un ruolo sociale, oltre la condizione di paziente

Il tirocinio di tipo D, allo stesso tempo, non è escluso che possa contemporaneamente perseguire gli obiettivi descritti per il tirocinio di tipo C.

3. CAMPI E LUOGHI DI APPLICAZIONE

Le indicazioni di seguito fornite, costituiscono una Procedura unica, necessaria per l'utilizzo e per la gestione dei Tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento (TiFO tipologie C e D), promossi dal Dipartimento Salute Mentale Dipendenze Patologiche dell'AUSL di Bologna.

Vengono inoltre definiti gli impegni degli utenti inseriti nei TiFO, del datore di lavoro ospitante, del soggetto promotore/ soggetto pubblico di presa in carico (DSM DP AUSL di Bologna), dell'ente certificatore.

La procedura si applica in tutte le UU.OO **CSM, SERT, NPIA** del DSM-DP dell'AUSL di Bologna, in favore sia dei cittadini adulti sia dei minori in età da lavoro e che abbiano assolto l'obbligo scolastico – formativo (16 anni o 15 anni se a questa età hanno già assolto l'obbligo scolastico- formativo). Tale definizione è correlata ad eventuali variazioni della normativa vigente.

Non rientrano tra i tirocini oggetto della presente procedura:

- a) i tirocini di tipo a) e di tipo b) secondo la L.R. n. 7/2013;
- b) i tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;
- c) i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche.

4. RIFERIMENTI NORMATIVI.

1. Legge n. 92, del 28 giugno 2012 , *Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.*
2. Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo alle “*Linee guida in materia di tirocini*”, del 24/01/2013, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.
3. Delibera n. 739, del 10 giugno 2013, della Giunta della Regione Emilia Romagna, *Modifiche e integrazioni al Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze di cui alla DGR n.530/2006.*
4. Legge Regionale n. 7, del 19 luglio 2013, *Disposizioni in materia di tirocini. modifiche alla Legge Regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro), Regione Emilia Romagna.*
5. Delibera n. 1256, del 9 settembre 2013, della Giunta della Regione Emilia Romagna, *Approvazione degli schemi di Convenzione e di Progetto individuale di tirocinio in attuazione dell'art. 24 comma 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 17 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro" come modificata dalla L.R. 19 luglio 2013, n. 7.*

	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna	Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento (TiFO tipologie C e D)		Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche Procedura P06DSM-DP

6. Delibera n. 1471, del 21 ottobre 2013, della Giunta della Regione Emilia Romagna, *Disposizioni attuative in merito alla Legge Regionale 19 luglio 2013, n. 7 di modifica della Legge Regionale 1 agosto 2005.*
7. Delibera n. 1472, del 21 ottobre 2013, della Giunta della Regione Emilia Romagna, *Approvazione di misure di agevolazione e di sostegno in favore dei beneficiari dei tirocini di cui all'articolo 25, comma 1, lett. c), della Legge Regionale 1° agosto 2005, n. 17, in attuazione degli art. 25, comma 4, art. 26 bis, comma 5 e art. 26 quater, comma 4 della stessa L. R. n. 17/2005, come modificata dalla Legge Regionale 19 luglio 2013, n. 7.*
8. Delibera n. 2024, del 23 dicembre 2013, della Giunta della Regione Emilia Romagna, *Misure di agevolazione e di sostegno in favore dei beneficiari dei tirocini di cui all'articolo 25, comma 1, lett. c), della Legge Regionale 1° agosto 2005, n. 17 – Modifiche ed integrazioni alla DGR N. 1472/2013.*
9. Delibera n. 960, del 30 giugno 2014, della Giunta della Regione Emilia Romagna, *Approvazione delle modalità di attuazione del Servizio di Formalizzazione e Certificazione degli esiti del tirocinio ai sensi dell'art. 26 ter comma 3 della Legge Regionale n.17 dell'1 agosto 2005 e s.m.i.*
10. Delibera n. 1172, del 21 luglio 2014, della Giunta della Regione Emilia Romagna, *Modifiche e integrazioni alla propria deliberazione n.960 del 30/06/2014 "Approvazione delle modalità di attuazione del Servizio di Formalizzazione e Certificazione degli esiti del tirocinio ai sensi dell'art. 26 ter comma 3 della Legge Regionale n.17 dell'1 agosto 2005 e s.m.i."*
11. Delibera n. 1240, del 23 luglio 2014, della Giunta della Regione Emilia Romagna, *Piano della formazione per la sicurezza Approvazione dell'integrazione per l'anno 2014 – La sicurezza nei tirocini formativi – Legge Regionale 17/2005*
12. Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo alle *"Linee guida in materia di tirocini" di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione* del 22/01/2015, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.
13. Manuale Tirocini - Nuova Piattaforma Gestione Tirocini, Sistema Informativo Lavoro Regione Emilia Romagna, 8 aprile 2015, Bologna
14. Legge Regionale n. 14, del 30 luglio 2015, *Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, Regione Emilia Romagna.*
15. Delibera n. 1333, del 14 settembre 2015 della Giunta della Regione Emilia Romagna, *Approvazione dello schema di progetto personalizzato di tirocinio finalizzato all'inclusione sociale di cui agli artt. 25, comma 1, lettera D) e 26 Octies della LR 17/2005 e ss. mm. Modifica alla DGR n.1472/2013 e ss. mm.*
16. Deliberazione n. 267 del 22/11/2005 AUSL di Bologna, *Linee di indirizzo e di programmazione in attuazione del DLGS 30/06/2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali".*

 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna	Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento (TiFO tipologie C e D)	Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche Procedura P06DSM-DP

5. ABBREVIAZIONI

EPV	Esperto dei Processi Valutativi
INAIL	Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
IRPEF	Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche
NUP	Nomenclatura delle Unità Professionali
OTV	Organismo Tecnico di Valutazione
RCT	Responsabilità Civile conto Terzi
SARE	Semplificazione Amministrativa in REte
SRQ	Sistema Regionale delle Qualifiche
TUIR	Testo Unico delle Imposte sul Reddito
UdC	Unità di Competenza

6. PROCESSO

La Legge n.92 del 28 giugno 2012 (Riforma del mercato del lavoro), all'articolo 1, comma 34, ha previsto la stipula, in sede di Conferenza Stato-Regioni, di un accordo per la definizione di Linee - guida condivise al fine di fornire una cornice nazionale per la disciplina dei tirocini formativi e di orientamento. Tali Linee guida emanate, il 24 gennaio 2013, forniscono un quadro di riferimento comune a tutte le Regioni e Province autonome per sistematizzare le diverse norme regionali esistenti in materia.

Nel territorio della Regione Emilia Romagna, per la promozione e lo svolgimento dei Tirocini formativi e di orientamento si fa riferimento alla Legge Regionale n. 7/2013 e alle Delibere della Giunta Regionale n. 1256/2013, n.1471/2013, n.1472/2013, n. 2024/2013 e successive integrazioni e modificazioni.

La Regione, nel rispetto dei livelli essenziali fissati in materia dalla legislazione nazionale, disciplina i tirocini, quali modalità formative, non costituenti rapporti di lavoro, finalizzate, in via esclusiva, a sostenere le scelte professionali e a favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Per i beneficiari (disabili e persone svantaggiate) di cui all'articolo 2, *Sostituzione dell'articolo 25 della legge regionale n. 17 del 2005*, comma 1, lettera c) il tirocinio può avere quali ulteriori finalità l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva.

Successivamente, il 22 gennaio 2015, a Roma, la Conferenza del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome sigla le "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione", i così detti Tirocini inclusivi.

Oltre ai Tirocini di tipo C per disabili, svantaggiati e richiedenti asilo e protezione internazionale - che restano in vigore - vengono istituiti i "tirocini inclusivi" in favore di persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti.

La Regione Emilia Romagna, dopo la firma con lo Stato, da attuazione a queste ultime

 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna	Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento (TiFO tipologie C e D)	<i>Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche</i> <i>Procedura P06DSM-DP</i>

linee guida, inserendo il tema “Tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione - 1. I tirocini previsti all'articolo 25, comma 1, lettera d)” nella Legge Regionale n. 14, ovvero nel quadro più generale e complessivo delle misure di politiche attive del lavoro volte alla “Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari”.

La Delibera della Giunta Regionale n. 1333 / 2015 approva, nelle more dell'entrata in vigore della citata L.R. n. 14/2015, lo schema di progetto personalizzato di tirocinio finalizzato all'inclusione sociale e introduce delle deroghe valide sia per i Tirocini di tipo D ma anche per i preesistenti Tirocini di tipo C.

In generale, i legislatori nazionale e regionale hanno ribadito più volte, in tutti passaggi normativi degli anni 2012 – 2015, il concetto che il tirocinio è una misura di politica attiva e che si differenzia in base ai destinatari, alle specifiche caratteristiche dei cittadini che ne usufruiscono.

6.1 CARATTERISTICHE DEL TIROCINIO FORMATIVO E CONOSCENZE DI BASE

Per comprendere la definizione dei termini e delle caratteristiche e per un corretto utilizzo dei Tirocini - in particolare delle tipologie c) e d) - è fondamentale sapere quanto definito dalla Legge Regionale n. 7/2013, entrata in vigore il 16 settembre 2013 (L.R. n.7/2013, art.11) e dalla Legge Regionale n. 14/2015 entrata in vigore l'1 ottobre 2015 (L. R. n.14/2015, art. 32). L'operatore referente per l'inserimento lavorativo non può prescindere dalla conoscenza di tali elementi. I contenuti della normativa sono i criteri ed i parametri per costruire correttamente un tirocinio formativo.

Per comodità di lettura e di consultazione, si riassume tale normativa e si evidenziano gli aspetti procedurali salienti, seppur ordinati secondo la legge e le delibere. Si rimanda al testo integrale per eventuali approfondimenti.

6.1.1 Legge Regionale n. 7/2013

- **Tirocini – gli elementi di base** (Art.1 Legge R. n.7 / 2013):
- ✓ I tirocini sono promossi da parte di un soggetto, terzo (quindi non può fungere da soggetto promotore e ospitante, lo stesso ente o organismo) rispetto al datore di lavoro ospitante e al tirocinante, garante della regolarità e qualità dell'iniziativa.
- ✓ I tirocini sono regolati da apposita convenzione fra il soggetto promotore e il datore di lavoro, pubblico o privato, che ospita il tirocinante.
- ✓ I tirocini sono attuati secondo un progetto individuale (Progetto di Tirocinio) sottoscritto anche dal tirocinante.
- ✓ Per ogni tirocinio devono essere individuati un tutore responsabile didattico e organizzativo dell'attività, posto a disposizione dal soggetto promotore del tirocinio, nonché un responsabile del tirocinio scelto dal soggetto ospitante.
- ✓ Il soggetto promotore invia alla Regione Emilia-Romagna, nel rispetto dei termini stabiliti (NdR: attraverso il Portale regionale on line “Lavoro per Te”) la convenzione e il progetto formativo.
- ✓ I datori di lavoro ospitanti sono soggetti alla comunicazione obbligatoria tramite SARE.
- ✓ E' obbligatoria l'assicurazione del tirocinante contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi da parte del soggetto promotore.

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>	<p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p>
<p>Tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento (TiFO tipologie C e D)</p>	<p><i>Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche</i> <i>Procedura P06DSM-DP</i></p>

- **Tipologie e durata dei tirocini** (Art.2 Legge R. n.7 / 2013):
 - ✓ I tirocini di tipo c) sono la tipologia d'interesse della presente procedura ed in particolare riguardano i tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento o reinserimento in favore di persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999, di persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381 del 1991 nonché di richiedenti asilo e di titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998.
 - ✓ I tirocini hanno il limite di durata massima, intesa come comprensiva delle eventuali proroghe, non superiore a dodici mesi nel caso di soggetti svantaggiati e non superiore a ventiquattro mesi nel caso di persone con disabilità. Le deroghe con allungamento della durata e quindi con ripetibilità sono definite dalla Delibera n.2024.
 - ✓ Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità, malattia o infortunio, che si protragga per una durata pari o superiore a un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva fino a un massimo di sei mesi.
- **I Soggetti promotori** (Art.3 Legge R. n.7 / 2013):

Possono promuovere i tirocini, le Aziende USL, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale.


 - ✓ I soggetti promotori non possono promuovere più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, avente progetto formativo individuale identico o simile.
- **I Soggetti ospitanti** (Art.4 Legge R. n.7 / 2013):
 - ✓ Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante.
 - ✓ I tirocinanti non possono essere utilizzati per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso.
 - ✓ Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con le norme della legge n. 68/99 del 1999, non avere effettuato licenziamenti, non fruire della cassa integrazione (vedi art. 4 completo per i dettagli).

In caso d'inosservanza di questi obblighi, il soggetto ospitante non può attivare tirocini per un periodo di dodici mesi (vedi art.7).

I datori di lavoro senza dipendenti a tempo indeterminato possono ospitare tirocinanti ?
 Nelle unità produttive prive di dipendenti a tempo indeterminato è possibile ospitare un tirocinante, se il progetto formativo è coerente e strettamente connesso alla attività svolta dal datore ospitante. La previsione non opera per i datori che svolgono professioni intellettuali per accedere al cui esame di abilitazione viene richiesto dai rispettivi ordinamenti professionali lo svolgimento di periodi di praticantato.
 Faq Le domande più frequenti sui tirocini (<http://formazioneilavoro.regione.emilia-romagna.it/tirocini/approfondimenti/faq>)

Definizioni:

- «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.



Tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento (TiFO tipologie C e D)

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche

Procedura P06DSM-DP

- «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, Art. 2. Definizioni, lettera b) e lettera t)

• **Qualificazione dei tirocini e formazione professionale dei tirocinanti** (Art.5 Legge R. n.7 / 2013):

- ✓ Il progetto formativo ha a riferimento una qualifica del Sistema Regionale delle Qualifiche e nella sua attuazione deve essere garantito l'accesso a tutte le conoscenze e le capacità necessarie all'acquisizione di almeno un'unità di competenza della qualifica, ai fini della sua certificabilità.
- ✓ Considerato che il soggetto promotore si configura quale garante della regolarità e qualità del tirocinio, perché ciò sia possibile nell'attuazione del tirocinio deve essere garantito l'accesso a tutte le conoscenze e capacità necessarie all'acquisizione di almeno una unità di competenza di una qualifica del Sistema Regionale delle Qualifiche (Delibera di GR n. 960/2014).
- ✓ Il soggetto promotore svolge un'attività di verifica in itinere del raggiungimento, da parte del tirocinante, degli obiettivi formativi del tirocinio come indicati nel progetto di tirocinio, e che tale attività viene documentata e, in caso di mancata o parziale acquisizione, il soggetto promotore stesso procede a una rideterminazione delle attività del tirocinante in azienda (Delibera di GR n. 960/2014).
- ✓ L'obbligo di erogazione del servizio di formalizzazione e certificazione in esito ai tirocini concerne i tirocini di tipo C avviati a partire dal 1 settembre 2014 (Delibera di Giunta Regionale n. 1172/2014) e tirocini di tipo D per cui si opti anche per l'acquisizione delle competenze tecnico – professionali a partire dall'1 ottobre 2015.
- ✓ Nel caso di tirocini di tipo C o nel caso di tirocini di tipo D per cui si opti anche per l'acquisizione delle competenze tecnico – professionali, si adotta quanto stabilito dalla Delibera di GR n. 960/2014 e ss. mm.

Delibera di GR n. 960/2014

ALLEGATO A

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI FORMALIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE DEGLI ESITI DEL TIROCINIO AI SENSI DELL' ART 26 TER DELLA LEGGE REGIONALE N. 17 DELL'1 AGOSTO 2005 E SMI.

PREMESSA

Con la nuova regolazione dello strumento del tirocinio la Regione si propone di raggiungere due fondamentali obiettivi: il rafforzamento degli elementi formativi nel tirocinio e il contrasto ai possibili utilizzi elusivi. La qualificazione del tirocinio viene promossa innanzitutto introducendo, quali obiettivi formativi del tirocinio, gli standard di conoscenze e capacità contenuti nel sistema regionale delle qualifiche, ai fini della loro certificabilità. Poiché **la legge regionale pone in capo al soggetto promotore la responsabilità di garantire regolarità e qualità del tirocinio**, si è reso necessario che l'acquisizione degli obiettivi venga accertata e valutata secondo standard riconosciuti, che sono quelli del Sistema Regionale delle Qualifiche (SRQ), e con modalità che garantiscano l'obiettività della valutazione. L'attuazione del servizio del Sistema Regionale di Formalizzazione e certificazione delle Competenze (SRFC) in esito ai tirocini consente pertanto una valutazione certa, da parte della Regione, del conseguimento degli obiettivi formativi. A tal fine è necessario che le conoscenze e le capacità acquisite con l'esperienza di tirocinio siano documentate,



**Tirocini di orientamento, formazione e
inserimento o reinserimento (TiFO tipologie C e D)**

*Dipartimento Salute Mentale e
Dipendenze Patologiche*

Procedura P06DSM-DP

valutate e registrate in un attestato regionale. Le seguenti disposizioni costituiscono la prima attuazione del servizio di SRFC in esito a tirocinio e saranno sottoposte a verifica dopo 12 mesi dalla loro entrata in vigore.

IL SISTEMA REGIONALE DI FORMALIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN ESITO AI TIROCINI

I soggetti attuatori

In fase di prima attuazione del servizio di SRFC in esito a tirocinio, tale servizio viene erogato dai soggetti accreditati del sistema formativo in possesso dei requisiti per l'erogazione del servizio.

Gli adempimenti amministrativi

La procedura che si applica per la documentazione, valutazione e attestazione è quella prevista dalla deliberazione n. 739/2013 (allegato 1) che definisce e regola il Sistema Regionale di Formalizzazione e certificazione delle Competenze (SRFC). Le attività che a questo fine si svolgono sono quelle previste per "L'Accertamento tramite evidenze".

L'attestato rilasciato

L'attestato che viene rilasciato è la "Scheda Capacità e Conoscenze". La scheda capacità e conoscenze viene rilasciata qualora l'Accertamento tramite evidenze abbia esito positivo e cioè sia documentata, attraverso le evidenze prodotte, l'acquisizione di capacità e conoscenze riferite agli standard professionali di riferimento. Laddove non sia documentata l'acquisizione di alcuna capacità e conoscenza tra quelle previste negli obiettivi formativi del tirocinio, si applicano le previsioni di cui all'art. 26 *quinquies* comma 3 della citata legge regionale n. 17/2005 e s.m.i., e cioè che "al soggetto promotore e al soggetto ospitante è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini per 12 mesi". Per i tirocini di cui all'articolo 25, comma 1, lett. c), della legge regionale 17/2005 e s.m.i., a fronte dell'eventualità in cui non sia documentata l'acquisizione di alcuna capacità e conoscenza tra quelle previste negli obiettivi formativi del tirocinio, la previsione del sopra citato art. 26 *quinquies*, comma 3 non si applica nel caso in cui l'Organismo Tecnico di Valutazione (OTV), di cui alla deliberazione n. 2024/2013, valuti positivamente la richiesta di rinnovo del tirocinio, nei casi previsti alla stessa deliberazione n. 2024/2013.

MODALITÀ ATTUATIVE

1. Progettazione del tirocinio

Il tirocinante, all'atto della progettazione del tirocinio, individua, sulla base dell'elenco degli organismi accreditati di cui alla DGR n. 821/2014, il soggetto formativo accreditato che erogherà il servizio di SRFC. Il Responsabile della Formalizzazione e Certificazione (RFC) del soggetto formativo individuato nominerà l'Esperto di Processi Valutativi (EPV) di cui al capitolo 6.2 del citato allegato 1 della propria deliberazione n. 739/2013. RFC ed EPV svolgono il loro ruolo secondo quanto previsto dalla DGR citata. Nel caso in cui il soggetto promotore sia esso stesso ente formativo accreditato in possesso dei requisiti per l'SRFC, può erogare il servizio di formalizzazione secondo le procedure previste dalla stessa deliberazione n. 739/13.

Il tutore didattico di cui all'art. 24, comma 3 della citata legge regionale n. 17/2005 e s.m.i. concorda con l'EPV le tipologie di evidenze da produrre al fine dell'Accertamento tramite evidenze, nonché le modalità e i tempi per la raccolta delle evidenze stesse, fermo restando che tale raccolta, realizzata dal tutore didattico, deve iniziare entro la prima metà del periodo di svolgimento del tirocinio.

2. Svolgimento del tirocinio

Il soggetto promotore del tirocinio, in quanto garante della sua regolarità e qualità, svolge, attraverso i compiti affidati al tutore didattico, un'attività di verifica in itinere del raggiungimento, da parte del tirocinante, degli obiettivi formativi indicati nel progetto di tirocinio. L'EPV predispose il Dossier delle evidenze e acquisisce dal tutore le evidenze secondo le modalità concordate. Le evidenze sono quelle previste nel caso di "SRFC da lavoro". Qualora, a seguito della valutazione delle evidenze prodotte nella prima fase del tirocinio, l'EPV valuti che queste non documentino in misura sufficiente l'acquisizione delle capacità e conoscenze previste nel progetto formativo del tirocinante, segnala questa situazione al tutore didattico. Questo procede quindi a identificare le azioni da intraprendere al fine di consentire l'acquisizione delle capacità e conoscenze che costituiscono l'obiettivo formativo del tirocinio e la produzione delle relative evidenze o, in alternativa, a modificare il progetto formativo ridefinendone gli obiettivi.

3. Conclusione del tirocinio

A conclusione del tirocinio viene effettuata, a cura dell'EPV, la valutazione delle evidenze prodotte e, quando la valutazione ha esito positivo, viene rilasciata la Scheda Capacità e conoscenze.

✓ Ai tirocinanti deve essere garantita una formazione idonea, relativa alla prevenzione

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>	<p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p>
<p>Tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento (TiFO tipologie C e D)</p>	<p><i>Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche</i> <i>Procedura P06DSM-DP</i></p>

ambientale e antinfortunistica, secondo le previsioni del decreto legislativo n. 81/2008. Al fine di fornire consulenza ai soggetti ospitanti (datori di lavoro) si rimanda alla Delibera di Giunta Regionale n. 1240 /2014 e all'Allegato "PIANO DELLA FORMAZIONE PER LA SICUREZZA APPROVAZIONE DELL'INTEGRAZIONE PER L'ANNO 2014 - LA SICUREZZA NEI TIROCINI FORMATIVI - LEGGE REGIONALE 17/2005".

- **Indennità di partecipazione** (Art.6 Legge R. n.7 / 2013):
 - ✓ E' corrisposta al tirocinante un'indennità per la partecipazione al tirocinio.
 - ✓ L' indennità è di importo corrispondente ad almeno 450 euro mensili (regola generica per tutti). Le deroghe per disabili e svantaggiati, in materia di corresponsione e di ammontare dell'indennità sono alla Delibera GR n. 2024/2013.
- **Monitoraggio e vigilanza** (Art.7 Legge R. n.7 / 2013):
 - ✓ In caso di mancato rispetto della convenzione o del progetto formativo individuale (Progetto di Tirocinio), al soggetto promotore e al soggetto ospitante è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi dodici mesi.
- **Sanzioni amministrative pecuniarie** (Art.8 Legge R. n.7 / 2013):
 - ✓ L'omesso o ritardato invio della convenzione e del progetto formativo (Progetto di Tirocinio) per via telematica (SARE), comporta l'irrogazione a carico del soggetto promotore di sanzione amministrativa.
- **Norma transitoria** (Art.10 Legge R. n.7 / 2013):
 - ✓ Le disposizioni della presente legge non si applicano ai tirocini in essere al momento della sua entrata in vigore.

6.1.2 Regime Transitorio (Delibera della Giunta Regionale n. 1471 / 2013).

- ✓ Tale Delibera stabilisce che in caso di tirocini già avviati, ovvero di progetti o operazioni già approvati dalle Pubbliche Amministrazioni al momento dell'entrata in vigore della Legge Regionale n.7/2013 (16 settembre 2013), concernenti il sostegno economico pubblico di tirocini, ad essi si applica la normativa previgente.
- ✓ Inoltre la Delibera definisce che l'indennità di tirocinio è commisurata mensilmente all'effettiva partecipazione all'esperienza di tirocinio, in termini di presenza del tirocinante come stabilita nel progetto individuale.

6.1.3 Deroghe in tema di tirocini per disabili e persone svantaggiate

(Delibera della Giunta Regionale n. 2024 / 2013, modifiche ed integrazioni all'Allegato della DGR n.1472/2013).

- **Premessa:**
 - ✓ La presente regolazione costituisce la prima attuazione delle misure di agevolazione e di sostegno in favore dei beneficiari disabili, svantaggiati e richiedenti asilo, dei tirocini c). Laddove non sia già previsto dalla L.R. n. 14/2015 e dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1333 / 2015, le disposizioni previste con la DGR 2024/2013 valgono anche per i tirocini d).
- **Limiti alla realizzazione di tirocini**
 - ✓ Sono esclusi dai limiti di presenza nei contesti lavorativi, i tirocini in favore delle

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>	<p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p>
<p>Tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento (TiFO tipologie C e D)</p>	<p><i>Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche</i> <i>Procedura P06DSM-DP</i></p>

persone disabili, delle persone svantaggiate, nonché delle persone richiedenti asilo politico e titolari di protezione internazionale. Inoltre si possono svolgere i tirocini formativi anche in imprese o aziende che sono costituite dal solo titolare, ad esclusione per gli studi professionali.

• **Tirocinio delle persone disabili, ai sensi dell'art. 11, legge n. 68 del 1999**

- ✓ Nel caso di tirocini concernenti persone disabili, inserite nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 11 legge n. 68/99, il Comitato Tecnico, è legittimato ad individuare gli specifici casi in cui, previa valutazione delle capacità lavorative nonché delle problematiche di inserimento nell'organizzazione del soggetto ospitante, può essere incrementata la durata massima dei tirocini e possono essere promossi più tirocini con il medesimo tirocinante, anche aventi progetto formativo individuale identico o simile.

Regole per l'istituzione di un **Organismo tecnico di valutazione**

- ✓ In fase di prima attuazione vengono definite le seguenti regole per l'istituzione un Organismo tecnico competente per la valutazione in materia di ripetibilità e di finanziamento pubblico dei tirocini. Detto Organismo, collocato presso le Amministrazioni competenti in materia di Servizi per l'Impiego, è composto da un tecnico esperto in materia di Lavoro, con funzioni di coordinamento, uno di Politiche Sociali e uno di Salute.

Deroghe in materia di **ripetibilità dei tirocini**.

- ✓ Per le persone disabili con riduzione della capacità lavorativa **superiore al 79 per cento o con handicap intellettuale e psichico**, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, il tirocinio può essere rinnovato una volta, anche con progetto formativo individuale identico o simile. Il tirocinio può essere ulteriormente rinnovato, su istanza del soggetto promotore nonché della persona disabile, a seguito di valutazione positiva dell'Organismo tecnico di valutazione (Disabili fisici > 79% o disabili psichici : 24 mesi + 24 mesi + di 24 mesi in 24 mesi, **rinnovabili senza limite di tempo**, previo richiesta all'Organismo Tecnico di Valutazione).
- ✓ Nel caso delle persone disabili con riduzione della capacità lavorativa **superiore al 45 per cento e fino al 79 per cento** o delle **persone svantaggiate** o delle persone richiedenti asilo politico e titolari di protezione internazionale, il tirocinio può essere rinnovato una volta, su istanza del soggetto promotore nonché delle persone già in tirocinio, anche con progetto formativo identico o simile, a seguito di valutazione positiva dell'Organismo tecnico di valutazione (Disabili fisici 45% - 79% : 24 mesi + 24 mesi con richiesta all'Organismo Tecnico di Valutazione = 4 anni; Svantaggiati : 12 mesi + 12 mesi con richiesta a OTV = 2 anni).

Deroghe in materia di corresponsione od ammontare della **indennità di partecipazione**.

- ✓ Abrogato capoverso 1 (Vedi Delibera GR n. 1333/2015).
- ✓ Abrogato capoverso 2 (Vedi Delibera GR n. 1333/2015).
- ✓ Non è esplicitato dalla Delibera, però è implicito che per le persone sopra indicate, se il tirocinio si svolge per più di venti ore settimanali, l'indennità di partecipazione corrisponde a 450 euro mensili.
- ✓ Nel caso di tirocini a favore delle persone di cui sopra, se queste ultime risultano, durante il periodo del tirocinio, percettrici di redditi, fiscalmente imponibili ai fini Irpef, erogati in conseguenza dello stesso status giuridico (disabilità o svantaggio), di importo

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>	<p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p>
<p>Tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento (TiFO tipologie C e D)</p>	<p><i>Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche</i> <i>Procedura P06DSM-DP</i></p>

pari o superiore all'indennità di partecipazione, quest'ultima può non essere corrisposta. Si fa notare il può che non significa deve.

- ✓ Ove le prestazioni indicate nel comma precedente abbiano importi inferiori all'indennità di partecipazione, quest'ultima può essere ridotta (che non significa deve), sottraendo alla medesima il valore corrispondente. Spetta in tali casi ai tirocinanti il rimborso (a carico del datore di lavoro) delle spese sostenute (trasporto pubblico e pasti), secondo le modalità definite nella convenzione. Gli elementi utili a identificare l'importo minimo dell'indennità di partecipazione, ai sensi della presente regolazione, devono essere indicati nel progetto individuale sotto la responsabilità del tirocinante o di chi esercita la tutela legale.
- **Deroga all'obbligo di erogazione dell'indennità di partecipazione da parte del soggetto ospitante.**

Nel titolo si chiarisce e si sancisce che l'indennità di partecipazione, è a carico del datore di lavoro, a cui subentra poi eventualmente il contributo del soggetto pubblico (vedi sotto). Nel caso del tirocinio formativo, promosso dal DSM DP AUSL di Bologna o da altri Enti Pubblici, tale soggetto pubblico subentra sul pagamento dell'indennità di partecipazione, salvo che il datore di lavoro non si proponga a sua volta.

- ✓ La Regione, le Province, i Comuni, in forma singola o associata, e le altre Pubbliche Amministrazioni con competenze in ambito socio-sanitario nonché altri soggetti privati possono riconoscere contributi e finanziamenti pubblici, a beneficio delle persone delle persone disabili, delle persone svantaggiate, nonché delle persone richiedenti asilo politico e titolari di protezione internazionale, al fine di favorirne l'inclusione sociale, a seguito di valutazione positiva dell'Organismo tecnico di valutazione.
- ✓ In presenza dei contributi e finanziamenti pubblici, l'indennità di partecipazione (da parte del datore di lavoro) non viene corrisposta, se tali contributi o finanziamenti sono di importo superiore od eguale all'indennità (la eroga il DSM DP AUSL di Bologna).
- ✓ Ove i contributi abbiano importi inferiori all'indennità di partecipazione, quest'ultima (a carico del datore di lavoro) è ridotta, sottraendo alla medesima il valore corrispondente (a carico del DSM DP AUSL di Bologna). Spetta in tali casi ai tirocinanti il rimborso (a carico del datore di lavoro) delle spese sostenute (trasporto pubblico e pasti), secondo le modalità definite nella convenzione.
- ✓ Le precedenti previsioni, ovvero i contributi pubblici, non operano nel caso di tirocini in favore delle persone con disabilità inserite nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 11 della legge n. 68/1999. Si intende che in questo caso non ci può essere il pagamento del contributo da parte del DSM DP AUSL di Bologna e che l'indennità di partecipazione è a carico del datore di lavoro. Eventualmente perché l'indennità sia a carico del DSM DP AUSL di Bologna, il tirocinio si deve svolgere nei luoghi di lavoro non convenzionati con art.11 della L.68/99.

6.1.4 Tirocini inclusivi

Essendo brevi e coincidenti i **testi dei due provvedimenti** (Linee guida 2015 e Legge Regionale n.14/2015), si descrivono insieme e tra l'altro il punto 8. dell'art. 19, L. R. n. 14/2015, recita "Per tutto quanto non previsto valgono le previsioni contenute nelle Linee guida".

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>	<p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p>
<p>Tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento (TiFO tipologie C e D)</p>	<p><i>Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche</i> <i>Procedura P06DSM-DP</i></p>

- Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo alle “**Linee guida in materia di tirocini**” di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione” del 22/01/2015, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.

- **Legge Regionale n. 14, del 30 luglio 2015**, Disciplina a sostegno dell’inserimento lavorativo e dell’inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l’integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, Regione Emilia Romagna, **Art. 19**, Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2005, Art. 26 octies, **Tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione**

- **Definizione**

- ✓ Oltre ai Tirocini di tipo A, B e C che restano in vigore, vengono istituiti i “tirocini inclusivi” in favore di **persone prese in carico** dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti.
- ✓ Per **presa in carico** si intende la funzione esercitata dal servizio sociale professionale e/o sanitario in favore di un persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio.
(NdR: Le persone che non sono in carico ad un Servizio pubblico socio- sanitario non hanno diritto ad un Tirocinio inclusivo).

- **Durata del tirocinio**

- ✓ La **durata** dei tirocini inclusivi non può essere superiore a **24 mesi**.
- ✓ A seguito di attestazione della sua necessità da parte del servizio pubblico che ha in carico la persona, i tirocini inclusivi possono essere prorogati o ripetuti, anche oltre i termini di durata previsti.

- **Modalità di attivazione**

- ✓ Alla **Convenzione** è allegato un “**Progetto personalizzato**” (predisposto sulla base di modelli definiti dalla Giunta regionale), per ciascun tirocinante e sottoscritto da parte dei soggetti coinvolti nell’esperienza di tirocinio (tirocinante, soggetto ospitante, soggetto promotore / Pubblica Amministrazione che ha in carico la persona).
- ✓ Oltre ai dati sulla persona e sull’azienda ospitante, agli elementi descrittivi del tirocinio devono essere indicate le specifiche del progetto di tirocinio, tra cui gli obiettivi, modalità, diritti/doveri e le competenze personali e sociali da conseguire. Invece dove è possibile (facoltativo) possono essere indicate le competenze professionali e lavorative.
- ✓ Nel progetto personalizzato deve essere motivata la ragione dell’attivazione del tirocinio inclusivo.

- **Modalità di attuazione**

- ✓ Per il conseguimento delle finalità dei tirocini inclusivi, le Regioni potranno definire: modalità organizzative
misure di agevolazione e di tutela .

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>	<p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p>
<p>Tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento (TiFO tipologie C e D)</p>	<p><i>Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche</i> <i>Procedura P06DSM-DP</i></p>

- ✓ Non ci sono limiti di numero per i tirocini inclusivi che si possono attivare nello stesso luogo di lavoro o azienda ospitante.
- ✓ I tirocini inclusivi non possono essere inseriti tra le modalità stabilite dalle convenzioni di cui all'articolo 11, comma 2, della legge n. 68 del 1999.

- **Indennità**

- ✓ Per i tirocini inclusivi l'indennità, che costituisce un sostegno di natura economica finalizzata all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione indicata nel progetto personalizzato, è corrisposta, di norma, da parte dell'ente responsabile che ha preso in carico il tirocinante.

DEROGHE e (Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna, n. 1333 del 14 settembre 2015) **APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROGETTO PERSONALIZZATO DI TIROCINIO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE** di cui agli artt. 25, comma 1, lettera D) e 26 Octies della LR 17/2005 e ss. mm. Modifica alla DGR n.1472/2013 e ss. mm.

- **Progetto di tirocinio tipo D**

- ✓ Viene approvato il nuovo schema di progetto personalizzato di tirocinio finalizzato all'inclusione sociale.

- **Ridefinizione fasce orarie**

- ✓ Sono ridefinite le fasce di svolgimento settimanale dei tirocini a favore delle persone disabili, svantaggiate e richiedenti asilo o protezione internazionale (Tirocini tipo C) ed in base ad esse viene definita l'ammontare dell'indennità di partecipazione.
- ✓ Quanto disposto in tema di deroghe in materia di corresponsione od ammontare della indennità di partecipazione per i tirocini di tipo C si applica anche ai tirocini di tipo D.

- **Deroghe in materia di corresponsione od ammontare della indennità di partecipazione**

- ✓ Laddove il tirocinio di tipo C o D, si svolga per non più di dodici ore settimanali, l'indennità di partecipazione può non essere corrisposta.
- ✓ Laddove invece il tirocinio di tipo C o D, si svolga per più di dodici ma non più di venticinque ore settimanali, l'indennità di partecipazione è di almeno 200 Euro mensili.

- **Caratteristiche del Tutore Responsabile Didattico - Organizzativo**

- ✓ Compiti del tutore responsabile didattico-organizzativo del tirocinio.
Il tutore posto a disposizione del soggetto promotore deve:
 - Progettare il tirocinio,
 - Coordinare l'organizzazione dello stesso
 - Monitorare l'andamento per consentire il raggiungimento degli obiettivi indicati nel "Progetto personalizzato".
- ✓ Requisiti del tutore responsabile didattico-organizzativo del tirocinio
Il tutore responsabile didattico ed organizzativo dell'attività, posto a disposizione dal soggetto promotore del tirocinio, deve risultare idoneo, in relazione agli specifici fini di inserimento professionale e sociale delle persone coinvolte, secondo il titolo di studio o formativo ovvero l'esperienza professionale acquisiti. Specificamente, deve
 - Aver conseguito almeno un diploma di Scuola Media Superiore

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>	<p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p>
<p>Tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento (TiFO tipologie C e D)</p>	<p><i>Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche</i> <i>Procedura P06DSM-DP</i></p>

- Aver svolto, per almeno 1 anno attività lavorativa in ambito sociale (in interventi rivolti ad adolescenti ed adulti) o in ambito sanitario, socio-sanitario per interventi rivolti a persone con disabilità, patologie psichiatriche, dipendenza patologica (adolescenti e adulti) e/o nell'attuazione di progetti finalizzati all'inserimento lavorativo di persone fragili/vulnerabili.

- **Modalità di verifica dei requisiti del tutore responsabile didattico-organizzativo**

- ✓ Promotori del Tirocinio D possono essere i Servizi Sociali Professionali dei Comuni, le Unioni dei Comuni, le ASP, le ASC, le ASL e le strutture del Ministero di Grazia e Giustizia (UEPE). Oltre a questi, possono essere promotori del Tirocinio D i soggetti previsti dalla LR 17/2005 e s.s. m.m.
- ✓ Le competenze dovranno essere dimostrate attraverso l'invio in Regione di un CV in cui siano descritte le esperienze scolastiche-formative- lavorative dell'operatore individuato dal soggetto promotore come tutore. L'invio del CV non è obbligatorio da parte dei soggetti promotori che sono anche soggetti di presa in carico dell'utente.

6.2 PROCESSO OPERATIVO DEL TIROCINIO FORMATIVO

I Tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento (TiFO di tipo C o D) possono essere proposti all'utente che non richiede esplicitamente un lavoro o che rinuncia ad essere inserito in un percorso di supporto all'impiego o se si valuta che le sue condizioni in termini di demotivazione e di disabilità siano tali da non essere proponibile per un approccio diretto nell'ordinario mercato del lavoro.

Prima di avviare un tirocinio viene effettuata **un'analisi e una valutazione di bisogni, problemi e competenze dall'operatore referente**, con il coinvolgimento dell'équipe curante, per la definizione di un profilo socio-lavorativo; vengono fissati gli obiettivi e il progetto del tirocinio di tipo c) o di tipo d).

L'operatore referente per il caso sviluppa con il paziente un percorso di osservazione, attraverso colloqui informativi, conoscitivi e orientativi. Tale percorso sarà necessario per la formulazione del progetto, l'individuazione degli obiettivi e la costruzione di un programma di attività, tenendo conto di tutte le informazioni raccolte in precedenza: aspetti cognitivi, comportamentali, emotivo/relazionali, sintomatologici, attitudinali e capacità lavorative che si sono evidenziate in esperienze pregresse, manualità e condizioni psico-motorie, autonomie personali e sociali, preparazione scolastica e professionale, grado di disabilità, certificazione d'invalidità, età, condizioni socio-economiche e familiari.

Definita l'adeguatezza delle abilità e competenze dell'utente si procede all'avvio del progetto di tirocinio: l'operatore referente svolge la **ricerca della postazione** più idonea e disponibile.

Reperita la postazione lavorativa, si concordano tra utente, azienda ospitante e operatore referente, i termini e la tipologia di Tirocinio (C o D).

6.2.1 Convenzione e Progetto di tirocinio

Il Soggetto promotore ha il compito e l'esclusiva della compilazione di Convenzione e Progetto di tirocinio che dal 16 marzo 2015 si compilano, si firmano e si inviano online, sull'apposita piattaforma dedicata ai tirocini nel portale regionale Lavoro per Te. Tale modalità introdotta per i Tirocini A, B e C, dall'1 ottobre 2015 è stata estesa anche ai Tirocini di tipo D.

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>	<p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p>
<p>Tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento (TiFO tipologie C e D)</p>	<p><i>Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche</i> <i>Procedura P06DSM-DP</i></p>

Entrando con le credenziali di Servizio, dal portale regionale Lavoro per Te e accedendo da “Gestione Tirocini” alla “Scrivania” è possibile compilare o visionare Convenzione e Progetto. Ad ogni Convenzione viene attribuito un Numero e il Progetto è collegato alla Convenzione da un numero composto da: numero del Progetto / numero della Convenzione.

Si procede prima compilando la **Convenzione** che è l’atto formale e costitutivo del tirocinio che sancisce il rapporto tra Soggetto promotore e Soggetto Ospitante.

La compilazione o la modifica dei dati della convenzione sul portale Lavoro per Te, è una funzione abilitata solo per il soggetto promotore; l’operatore referente del CSM / SerT / NPIA inserisce i dati della Convenzione, secondo quanto segue:

- ✓ TIROCINANTE - i dati anagrafici dell’utente;
- ✓ DATI CONVENZIONE (N° Tirocinanti in promozione, Assicurazione INAIL a carico di, Assicurazione RC verso terzi a cura di). *A proposito del numero dei tirocinanti è possibile inserirne più di uno; successivamente si può allegare il numero dei progetti previsti in modo completo o parziale, completando successivamente e gradualmente l’inserimento del totale dei progetti previsti;*
- ✓ DATI SOGGETTO PROMOTORE (Ragione Sociale, Codice Fiscale, Sede Legale, Indirizzo, Comune, Rappresentante Legale, Nome, Cognome);
- ✓ DATI SOGGETTO OSPITANTE (Ragione Sociale, Codice Fiscale, Settore di attività, Sede Legale, Indirizzo, Comune, Rappresentante Legale, Nome, Cognome).

Il Soggetto Ospitante potrà solo visionare la Convenzione entrando nella sezione tirocini della sua scrivania su Lavoro per Te, chiaramente se è accreditato SARE come datore di lavoro. Per eventuali modifiche dei propri dati deve rivolgersi al Soggetto promotore.

Compilata la Convenzione, con il numero della stessa, si procede ad attivare il nuovo **Progetto di tirocinio**. Per la costruzione e la compilazione del Progetto di tirocinio, sul portale regionale, vi è un’unica maschera informatica con delle parti simili e sovrapponibili e con delle parti specifiche e distinte, in base alle diverse tipologie C e D.


L’operatore referente del CSM/SerT/NPIA (soggetto promotore) inserisce i dati del Progetto di Tirocinio, secondo quanto segue:

- ✓ TIROCINANTE - i dati anagrafici dell’utente;
- ✓ CARATTERISTICHE DEL TIROCINIO (Profilo ISTAT, Tipologia, Persona con disabilità, Tipologia di reddito alternativa all’indennità, Importo (€), Modalità di rimborso spese, Periodo DalAl....., Orario di accesso ai locali, Ulteriori Indicazioni).

L’orario è definito su base settimanale e tiene conto dei giorni di apertura e dell’orario settimanale massimo previsto dall’attività lavorativa presso l’Azienda ospitante.

Le modifiche dell’orario di lavoro sono concordate tra Azienda ospitante, Operatore referente e paziente; Azienda ospitante e paziente non possono concordare tra loro modifiche o aggiunte dell’orario di lavoro, senza il coinvolgimento dell’Operatore di riferimento e non previste dal Progetto di Tirocinio.

Il paziente durante lo svolgimento del Tirocinio formativo ha con sé, sul luogo di lavoro il “Foglio di annotazione delle presenze” (Allegato 6) su cui riporta mensilmente le giornate di presenza; tale modulo è utilizzato solamente per la comunicazione delle presenze tra operatore e tirocinante e non deve essere trasmesso alla Direzione amministrativa. Il massimo delle giornate di presenza effettivamente riconosciute sono quelle riportate nel Progetto formativo; l’orario settimanale massimo e l’indennità di



Tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento (TiFO tipologie C e D)

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche

Procedura P06DSM-DP


partecipazione massima corrispondente, sono quelli riportati nel Progetto formativo e controfirmati da tutti i soggetti coinvolti. In caso di ore e giorni lavorati in più, fuori dalla fascia oraria settimanale concordata nel Progetto di Tirocinio e con gli operatori dell'UO semplice, non viene riconosciuta e pagata una fascia oraria settimanale superiore. Al tirocinante viene pagata un'indennità di partecipazione mensile che varia in base al monte ore settimanale, come stabilito dalla Delibere n.2024/2013 e n. 1333/ 2015 e dal DSM DP.

- TIROCINI D Servizio pubblico che ha in carico il tirocinante (Categoria, Soggetto Pubblico, Anagrafica)
- ✓ **OBIETTIVI**
 - TIROCINI D Competenze socio-relazionali (Il tirocinio è finalizzato all'acquisizione della/e seguente/i capacità, Attività previste per l'acquisizione delle competenze socio-relazionali);
 - TIROCINI C e D (facoltativo) Competenze tecnico-professionali (Qualifica SRQ, Acquisizione della/e seguente/i Unità di Competenza della qualifica – Codice, Descrizione, Qualifica - Attività previste per l'acquisizione delle capacità/conoscenze della/e Unità di Competenza, Attività previste per l'acquisizione di eventuali ulteriori capacità e/o conoscenze, Soggetto SRFC). *E' possibile inserire 1 o più Unità di Competenza ma è consigliabile una sola, in modo da non eccedere in richieste di mansioni all'utente che poi le deve apprendere e conseguire;*
- ✓ **SOGGETTO OSPITANTE** (Ragione Sociale, Codice Fiscale, Settore di attività, Telefono, Email, Numero Dipendenti a Tempo Indeterminato/ Numero tirocinanti attualmente ospitati → *Tirocini C e D non soggetti a limiti, indicare 0 (zero)*, Sede Legale, Indirizzo, Comune, Sede del Tirocinio, Indirizzo, Comune);
- ✓ **TUTORI**
 - Soggetto Promotore (Nome, Cognome, Telefono)
 - Soggetto Ospitante (Nome, Cognome, Telefono, Ruolo in azienda);
- ✓ **ASSICURAZIONI** (Posizione INAIL n°, Assicurazione INAIL a carico di, Assicurazione RC verso terzi a cura di, Posizione RC, Compagnia Assicurativa);
- ✓ **TESTO DEL PROGETTO** – dove si riporta il Testo della convenzione già compilata che dopo lettura, prima della firma del Progetto, richiede di vidimare la voce “Ho preso visione del testo del progetto”.

Nel caso di Tirocini C e D (facoltativo) dove è prevista l'acquisizione di Competenze tecnico-professionali, la progettazione dei tirocini si svolge secondo gli standard del sistema regionale delle qualifiche e del sistema regionale di certificazione.

Fermo restando che è l'utente a scegliere e ad individuare l'ente certificatore sulla base dell'elenco regionale degli organismi accreditati e fermo restando che il tutor didattico (nel nostro caso, l'operatore del DSM DP) svolge la funzione di raccordo tra il soggetto certificatore e il soggetto ospitante - sia sulle evidenze da produrre sia per la loro effettiva raccolta – si consiglia (ma non è obbligatorio) si seguire le modalità condivise anche dai Servizi Sociali del Comune di Bologna e dalle USSI Disabili AUSL di Bologna e riportate nella tabella sottostante.

Il servizio di presa in carico, in qualità di ente promotore, dopo aver individuato l'azienda ospitante predispone il progetto formativo, contenente le Unità di competenza da raggiungere



Tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento (TiFO tipologie C e D)

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche

Procedura P06DSM-DP

Il servizio di presa in carico invia all'ente di formazione, tramite email, la richiesta di accettazione ad effettuare la certificazione del tirocinio formativo. La mail deve contenere il nome e cognome del tirocinante, la durata del tirocinio, il nome dell'azienda e la unità di competenza da raggiungere.

Il progetto di tirocinio viene inviato dall'ente promotore all'**Organismo Tecnico di Valutazione (OTV)** per le deroghe al finanziamento pubblico e/o alla ripetibilità. All'avvenuta approvazione da parte dell'OTV, il servizio di presa in carico inserisce i dati in piattaforma e avvisa gli interessati per quanto di loro competenza

L'Esperto dei Processi Valutativi (EPV) supporta l'ente promotore precompilando la scheda di valutazione (unica evidenza da utilizzare per la formalizzazione delle capacità e conoscenze) di metà e fine percorso richiesta per documentare le capacità e le conoscenze acquisite. Nell'area della scheda di valutazione riferita alle attività possono essere inseriti, in fase di compilazione, gli indicatori relativi all'UC individuata o comunque le attività indicate nel progetto; nel corso dei colloqui con il tirocinante e/o con l'azienda potranno essere inserite le attività specifiche effettivamente svolte (laddove possibile)

A seguito dell'avvio del tirocinio, l'EPV convoca il tirocinante per un incontro informativo in cui si compila la scheda di valutazione e/o si visionano le capacità e conoscenze indicate nel progetto afferenti all' Unità di Competenza da acquisire durante il percorso di tirocinio. (INCONTRO INIZIALE)

L'EPV invia la scheda di valutazione all'ente promotore che a sua volta la condivide con l'azienda ospitante, quest'ultima avrà il compito di compilarla per evidenziare il raggiungimento delle capacità e conoscenze previste e inserisce, laddove possibile, le specifiche attività svolte nel corso del tirocinio

L'EPV convoca il tirocinante in itinere durante lo svolgimento del periodo di tirocinio e valuta le competenze in fase di acquisizione, confrontandosi con il tirocinante sui dati riportati sulla scheda di valutazione precedentemente compilata dall'azienda (VALUTAZIONE INTERMEDIA)

Alla fine del percorso di tirocinio, l'EPV valuta e analizza le evidenze prodotte dall'azienda (scheda di valutazione) e dal tirocinante (VALUTAZIONE FINALE)

Relativamente alle capacità e conoscenze per le quali le evidenze ne dimostrano l'acquisizione, viene rilasciata la scheda capacità coerente con quanto acquisito.

Per ulteriori informazioni e indicazioni più generali relativamente alle modalità di attuazione del servizio di formalizzazione e di certificazione delle competenze vedi il punto 6.1.1, paragrafo "Qualificazione dei tirocini e formazione professionale dei tirocinanti".

Il progetto di tirocinio è solo visionabile dal soggetto ospitante, dal tirocinante e dal soggetto erogatore dell'SRFC (se Tirocinio C o D con la qualifica) e dal soggetto pubblico che ha in carico il tirocinante (se Tirocinio D). Per eventuali modifiche o rettifiche dei propri dati devono rivolgersi al Soggetto promotore.

Le operazioni di firma e di validazione on line di Convenzione e Progetto devono essere concluse e completate prima dal soggetto ospitante, dall'ente certificatore, dal soggetto pubblico che ha in carico il tirocinante e dall'utente ed in ultimo dal soggetto promotore che non può firmare se non lo fanno prima tutti gli altri. Pertanto il tirocinio viene attivato e inviato on line solo alla firma del soggetto promotore.

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>	<p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p>
<p>Tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento (TiFO tipologie C e D)</p>	<p><i>Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche</i> <i>Procedura P06DSM-DP</i></p>

Il soggetto pubblico di presa in carico, in caso di tirocinio D, può firmare al posto del tirocinante, previo rilascio di delega da parte di quest'ultimo. In caso di tirocinio C, il tirocinante firma direttamente previo accreditamento prima sul portale Lavoro per Te e poi presso il Centro per l'Impiego di appartenenza.

Per i minori in età da lavoro e che abbiano assolto l'obbligo scolastico – formativo, il genitore o chi esercita la potestà genitoriale, firma le dichiarazioni d'assenso ed i documenti relativi al progetto di TiFO.

La modifica degli elementi essenziali della Convenzione e del Progetto è possibile solo entro i 5 giorni dalla data d'invio. I dati e gli elementi non essenziali sono modificabili anche successivamente.

Convenzione e Progetto possono essere sempre modificati prima della firma del soggetto promotore che ha l'esclusiva per la loro compilazione e modifica.

Bisogna controllare sempre la coerenza tra periodo di svolgimento del tirocinio e data d'invio che deve essere sempre antecedente all'inizio del Tirocinio. Una Convenzione on line aperta può essere modificata e svuotata dei dati inseriti ma mai annullata; pertanto può essere resa disponibile per altri tirocini.

Per la **protezione e il trattamento dei dati personali ed il Consenso al trattamento dei dati personali** si fa riferimento alla *Deliberazione n. 267 del 22/11/2005 AUSL di Bologna* Linee di indirizzo e di programmazione in attuazione del DLGS 30/06/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e alle prassi in uso nelle Unità Operative (CSM, SerT, NPIA).

Per ulteriori informazioni ed approfondimenti sulle modalità di compilazione on line di Convenzione e Progetto di tirocinio, è possibile consultare il "Manuale Tirocini - Nuova Piattaforma Gestione Tirocini, Sistema Informativo Lavoro Regione Emilia Romagna" ed altri documenti sul sito web "Lavoro per Te" del portale "Formazione e Lavoro" della Regione Emilia Romagna.

6.2.2 Operazioni preliminari.

Prima dell'avvio del tirocinio, il soggetto promotore (operatore referente di CSM, SerT, NPIA) invia con l'apposita scheda, tramite una casella dedicata di posta elettronica, la **domanda per l'autorizzazione alla ripetibilità o al finanziamento pubblico**, ai sensi della DGR 2024/2013, all'**Organismo Tecnico di Valutazione** della Città Metropolitana di Bologna. La copia del progetto on line, stampata in pdf, si allega alla domanda per l'Organismo Tecnico di Valutazione. In caso di domanda per finanziamento pubblico e ripetibilità, la legge vieta che il tirocinio inizi prima dell'autorizzazione dell'Organismo Tecnico di Valutazione.

Una volta autorizzato il Tirocinio, il soggetto ospitante effettua la **Comunicazione Obbligatoria** tramite il sistema informativo **SARE**. La trascrizione e l'invio on line di Convenzione e Progetto firmati, integrano automaticamente la Comunicazione SARE.

La possibilità di attivazione di un tirocinio e di compilazione on line di Convenzione e Progetto presuppone **l'accreditamento a SARE** di **soggetto promotore e soggetto ospitante**.

Il **Dipartimento Salute Mentale Dipendenze Patologiche** AUSL di Bologna, in qualità di soggetto promotore e di soggetto pubblico di presa in carico ha **due diversi account**. Con l'account UOC/UOSD di Soggetto promotore compila, modifica e invia Convenzione e

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>	<p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p>
<p>Tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento (TiFO tipologie C e D)</p>	<p><i>Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche</i> <i>Procedura P06DSM-DP</i></p>

Progetto e con l'account DSM DP di Soggetto pubblico prende visione e firma il Progetto, nei casi in cui il soggetto promotore non è un UOSD/UOC DSM DP.

Essendo il DSM DP quasi sempre e contemporaneamente, soggetto promotore e soggetto pubblico, con l'account di soggetto promotore, firma anche come soggetto pubblico.

AUSL di Bologna soggetto promotore

Con delibera del Direttore Generale della Ausl di Bologna (Del. 202 del 22/06/2015) sono stati delegati i Direttori/Responsabili di UOC/UOSD del DSM-DP ad agire in nome e per conto dell'Azienda USL quale soggetto promotore di tirocini, nel contempo agli stessi è attribuito il potere di adozione degli atti amministrativi connessi.

Pertanto Progetto e Convenzione on line risulteranno entrambi validati dai Direttori/Responsabili di UOC/UOSD.

Al fine di garantire la regolarità amministrativa, giuridica e fiscale delle Convenzioni tra ente promotore (AUSL di Bologna) ed enti ospitanti, la Direzione amministrativa del DSM-DP - ufficio Area lavoro provvederà a redigere le convenzioni, già validate sul portale on line, integrando il format previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1256/2013, nonché a raccogliere le firme presso i rappresentanti legali di soggetto promotore e ospitante.

AUSL di Bologna soggetto ospitante

Per i tirocini in cui l'AUSL di Bologna risulta soggetto ospitante, Progetto e Convenzione on line risulteranno entrambi validati dal Direttore Generale dell'Azienda USL di Bologna. Per l'operazione di firma come soggetto ospitante, l'operatore referente del CSM/SerT/NPIA si avvale della collaborazione del Servizio Amministrativo DSM DP.

6.2.3 Assicurazioni

Il Soggetto promotore (DSM DP AUSL di Bologna), ai sensi della L.R. n. 7/2013, ha l'obbligo di assicurare il tirocinante contro gli infortuni (presso l'INAIL) e per la responsabilità civile verso terzi; entrambe le assicurazioni sono attivate dall'Azienda USL di Bologna. L'operatore di riferimento dell'UO CSM, SerT, NPIA, in caso di danno, predisponde una relazione sui fatti accaduti, facendola pervenire all'Ufficio Affari Generali e Legali dell'Azienda USL, tramite l'Ufficio Amministrativo del DSM-DP.

In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'utente deve recarsi o essere accompagnato subito al Pronto Soccorso, dove deve segnalare lo svolgimento del tirocinio.

Anche il soggetto ospitante presso cui l'utente è in tirocinio deve avvisare l'ente promotore dell'infortunio occorso all'utente.

Nel caso di prognosi superiore ai tre giorni l'operatore referente (CSM, SerT, NPIA) consegnerà il certificato rilasciato dal Pronto Soccorso all'Ufficio Amministrativo del DSM-DP che compilerà il modulo INAIL di "Denuncia Infortunio".

Nel caso la prognosi di un infortunio, inizialmente stabilita come inferiore a tre giorni, dovesse prolungarsi, si procede alla denuncia sulla base del secondo certificato.

Il Soggetto promotore (AUSL) deve trasmettere per via telematica all'INAIL la comunicazione degli infortuni sul lavoro, entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico.

Copia della denuncia va inviata sempre entro 48 ore all'autorità di Pubblica Sicurezza. Se non viene ottemperato tale obbligo di legge nei tempi previsti si incorre in una sanzione amministrativa. A livello dipartimentale è gestito il Registro INAIL degli infortuni. L'infortunio deve essere annotato nell'apposito registro infortuni.

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>	<p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p>
<p>Tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento (TiFO tipologie C e D)</p>	<p><i>Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche</i> <i>Procedura P06DSM-DP</i></p>

6.2.4 Indennità di partecipazione

La L.R. 7 del 19/07/2013 all'art. 6 prevede che: È corrisposta al tirocinante un'indennità per la partecipazione al tirocinio. L'indennità è di importo corrispondente ad almeno 450 euro mensili.

La delibera di Giunta Regionale n. 1471/2013 del 21/10/2013: "Disposizioni attuative in merito alla legge regionale 19 luglio 2013 n. 7 di modifica della legge regionale 1 agosto 2005", definisce che " ... l'indennità di tirocinio di cui all'art.26 quater è commisurata mensilmente all'effettiva partecipazione all'esperienza di tirocinio, in termini di presenza del tirocinante come stabilita nel progetto individuale".

La delibera di Giunta Regionale n. 1333/2015 del 14/09/2015:"Approvazione dello schema di progetto personalizzato di tirocinio finalizzato all'inclusione sociale di cui agli artt. 25 co.1 lett. d) e 26 octies della L.R. 17/2005 e ss.mm. Modifica DGR n. 1472/2013 e ss.mm.- in materia di deroghe alla corresponsione od ammontare della indennità di partecipazione indica che: se il tirocinio si svolge per non più di 12 ore settimanali, l'indennità di partecipazione può non essere corrisposta. Per più di 12 ore ma non più di 25 ore settimanali, l'indennità di partecipazione è di almeno 200 euro mensili.

Tali deroghe si applicano sia ai tirocini di tipo c) che a quelli di tipo d).


Al fine di individuare un criterio per graduare l'indennità di partecipazione commisurandola all'effettiva partecipazione al tirocinio, e comunque considerando che è il progetto e gli obiettivi che lo stesso persegue, che determinano le scelte più opportune anche per tali aspetti, sono indicati i seguenti importi di riferimento, nel rispetto delle delibere di Giunta regionale e sulla base dell'orario settimanale:

Se il tirocinante svolge:

- da 1 ora fino a 6 ore settimanali, si corrisponde un'indennità di partecipazione fino a 75 euro mensili;
- per più di 6 ore fino a 12 ore settimanali, si corrisponde un'indennità di partecipazione fino a 150 euro mensili;
- per più di 12 ore ma non più di 16 ore settimanali, l'indennità di partecipazione è di almeno 200 euro mensili;
- per più di 16 ore ma non più di 20 ore settimanali, l'indennità di partecipazione è di almeno 250 euro mensili;
- per più di 20 ore ma non più di 25 ore settimanali, l'indennità di partecipazione è di almeno 300 euro mensili;
- per più di 25 ore settimanali, l'indennità di partecipazione è di almeno 450 euro mensili.

Quanto sopra salvo che il progetto non preveda, previa motivazione, importi diversi, sempre nel rispetto delle Delibere di Giunta Regionale precedentemente citate.

Stabilita dall'équipe dell'UOS/UOSD (CSM, SerT, NPIA) un' indennità di partecipazione al tirocinante – in base alla fascia oraria settimanale - si procede alla compilazione del modulo di **Proposta di impegno di spesa (allegato 1)** che si invia all'Ufficio Amministrativo del DSM-DP prima dell'inizio del tirocinio. Il modulo d'attivazione è



**Tirocini di orientamento, formazione e
inserimento o reinserimento (TiFO tipologie C e D)**

*Dipartimento Salute Mentale e
Dipendenze Patologiche*

Procedura P06DSM-DP

indirizzato al Responsabile di UOC/UOSD e in esso vengono riportati i dati anagrafici e fiscali dell'utente, il nominativo dell'Ente / Impresa / Cooperativa, presso cui si svolge il TiFO e il nominativo dell'Operatore referente per l'UOS/UOSD.

I termini sostanziali (giorni, monte ore settimanale) del TiFO devono essere uguali a quelli riportati nel testo del Progetto di Tirocinio ed in caso modifica del progetto, la Proposta d'impegno di spesa, deve essere ricompilata.

La proposta di impegno di spesa viene firmata dall'Operatore responsabile del procedimento e vista e autorizzata dal Responsabile di UOC/UOSD.

In caso di regolare presenza al tirocinio secondo le modalità (orario settimanale – giorni settimanali) previste dal Progetto, la cifra dell'indennità di partecipazione sarà quella indicata nella tabella delle quote sopra citata, in base alla fascia di appartenenza determinata dall'orario settimanale di partecipazione al tirocinio.

In caso di giornate di assenza la modalità di calcolo dell'indennità di partecipazione è la seguente:

- sul modulo di **Riepilogo presenze del mese (Allegato n. 4)** vengono indicati i **giorni di presenza** previsti, nonché i **giorni di effettiva presenza** effettuati nel mese di competenza; tale riepilogo viene firmato dall'operatore dell'UOS/UOSD, il quale **ENTRO IL 4 DEL MESE SUCCESSIVO**, deve inviare i dati delle presenze all'indirizzo tifo.dsmdp@ausl.bologna.it della Direzione amministrativa del DSM-DP - ufficio Area lavoro. Questo per permettere, il calcolo dell'indennità di partecipazione e l'espletamento nei tempi aziendali previsti della procedura di pagamento stipendiale.
- l'importo dell'indennità di partecipazione si ottiene dividendo l'indennità mensile di fascia con i giorni di presenza previsti nel mese, la cifra ottenuta è la quota giornaliera che verrà sottratta per ogni giorno di assenza nel mese (compresi i giorni di riposo previsti e eventuali giorni festivi).


Esempio.

- Giorni di presenza previsti nel mese: 20
- Quota di indennità prevista dalla fascia di appartenenza: 200 € .
- Quota giornaliera: $200/20 = € 10$.
- Se la presenza è di 20 gg. l'importo di indennità è di 200 € ($10 € \times 20$ gg).
Se la presenza è di 15gg. (5gg. di assenza) l'indennità è di 150 € ($10 € \times 15$ gg).

In caso di assenza per malattia il paziente deve comunicarla verbalmente all'operatore dell'UO e all'Azienda ospitante. Le assenze per malattia non sono retribuite - non essendo riconosciuto l'istituto di malattia nei tirocini formativi.

Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità, malattia o infortunio, che si protragga per una durata pari o superiore a un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva fino a un massimo di sei mesi (L.7/2013).

Le giornate di assenza per periodi di pausa lavorativa decisi dal datore di lavoro (chiusure estive, festività natalizie) o per periodi di riposo programmati con l'equipe curante CSM / Sert / NPIA, vanno concordate da parte dell'utente con l'azienda ospitante e con l'operatore referente dell'UO semplice. Per la corresponsione della relativa parte



**Tirocini di orientamento, formazione e
inserimento o reinserimento (TiFO tipologie C e D)**

*Dipartimento Salute Mentale e
Dipendenze Patologiche*

Procedura P06DSM-DP

d'indennità di partecipazione, ci deve essere una lettera di comunicazione al Servizio Amministrativo DSM DP, firmata dall'operatore Responsabile del procedimento e da parte del Responsabile UOC /UOSD.

In caso di infortunio sul lavoro le giornate di assenza del periodo indennizzato dall'INAIL sono conteggiate come presenze.

6.2.5 Aspetti fiscali

Dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (*art. 50 d.P.R. n. 917/1986 TUIR come dal punto 12, "Linee guida in materia di tirocini" del 24 gennaio 2013*), con conseguente emissione di cedolino e modello CUD, da parte dell'Azienda USL di Bologna. Di tale procedimento si occupa la Direzione amministrativa del DSM DP in collaborazione con l'Ufficio Amministrazione del Personale aziendale.

TiFO: REGIME FISCALE SPECIFICO

L'art. 24, comma 1 del DPR 600/73, precisa che le modalità che i sostituti d'imposta debbono adottare per eseguire le ritenute fiscali sui redditi assimilati sono le stesse del lavoro dipendente (escludendo talune eccezioni tassativamente indicate, fra le quali non sono ricompresi i tirocini formativi).

Quindi:

- a) sul compenso mensile (indennità di partecipazione al tirocinio di 450 euro) deve essere applicata l'IRPEF che, nella fattispecie, corrisponderà ad un 23% essendo detto importo inferiore ad € 1.250,00 mensili. Prendendo a riferimento un compenso mensile di € 450,00, l'**IRPEF mensile lorda** è pari ad € 103,50. **Supponendo che il tirocinio copra l'intero anno solare) l'imponibile sarà pari ad € 5.400,00 con una IRPEF lorda pari ad € 1242,00.**
- b) **L'IRPEF lorda** non rappresenta l'importo che effettivamente viene trattenuto. La trattenuta reale è l'IRPEF NETTA che si determina applicando le detrazioni d'imposta dall'IRPEF lorda. I tirocini hanno diritto a detrazioni d'imposta in base ai giorni "lavorati" e comunque, essendo impiegati in questa attività a termine, le detrazioni che il datore di lavoro può direttamente attribuire ammontano ad un massimo € 1.380,00 annuali e ad € 113,42 per giorni 30. Come precedentemente detto queste sono le detrazioni massime ma è chiaro che, le stesse, spettano solo fino a concorrenza d'imposta (quindi € 103,50 per 30 giorni ed € 1242,00 per l'intero anno. A motivo di quanto sopra, quindi, **il reddito del tirocinante è soggetto ad IRPEF ma, grazie alle detrazioni, non subisce alcuna trattenuta IRPEF.**
- c) Le addizionali regionale e comunale non sono dovute perché non è dovuta IRPEF;
- d) Il tirocinante può avere, in aggiunta, anche propri redditi personali: è chiaro che "l'indennità di partecipazione" andrà a sommarsi agli altri redditi personali e sul totale (al netto degli oneri deducibili) dovrà essere calcolata l'IRPEF che, qualora dovuta, produrrà anche le ritenute per le addizionali.

Infine per quanto riguarda i cedolini si ritiene che, per tutti i calcoli che l'erogazione di tale reddito comporta, è preferibile e conveniente utilizzare il programma che produce i cedolini dei dipendenti AUSL, ovviamente separando le due fattispecie. Inoltre ai tirocinanti deve essere prodotta la certificazione CUD e i redditi debbono essere dichiarati sul 770 (dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta).

All'inizio del Tirocinio formativo, il tirocinante, tramite appositi moduli dichiara:

- la modalità di pagamento dell'indennità di partecipazione (allegato 2);

- la dichiarazione per il riconoscimento delle detrazioni d'imposta (allegato 3).

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>	<p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p>
<p>Tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento (TiFO tipologie C e D)</p>	<p><i>Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche</i> <i>Procedura P06DSM-DP</i></p>

6.2.6 Riepilogo documenti

Ricapitolando l'ufficio amministrativo del DSM-DP in occasione dell'attivazione di un tirocinio **riceve la seguente documentazione:**

1. Convenzione firmata sul sito web R.E-R "Lavoro per Te".
2. Progetto firmato sul sito web R.E-R "Lavoro per Te".
3. Ricevuta SARE della comunicazione effettuata dall'ente ospitante.
4. Proposta di impegno di spesa (allegato 1).
5. La modalità di pagamento dell'indennità di partecipazione (allegato 2).
6. La dichiarazione per il riconoscimento delle detrazioni d'imposta (allegato 3)

La **Cessazione** – anticipata - del Tirocinio formativo deve essere comunicata **entro 5 giorni** sul portale on line attraverso la Comunicazione SARE di avvenuta cessazione da parte del Soggetto ospitante. Inoltre l'operatore referente del CSM / SerT / NPIA deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Amministrativo con apposito modulo (Allegato 5).

6.2.7 Proroga, ripetizione, conclusione

Nel caso di proroga di tirocinio, compresa nel periodo di durata massima prevista dalla normativa (tirocinio C: 12 mesi per persone svantaggiate e 24 mesi per disabili; tirocinio D 24 mesi), non è necessario ricompilare il progetto ma è sufficiente che il soggetto ospitante effettui la Comunicazione Obbligatoria SARE e che trasmetta copia della ricevuta all'Operatore CSM / SerT / NPIA (soggetto promotore); quest'ultimo deve inviare la ricevuta al Servizio Amministrativo DSM DP insieme ad un nuovo modulo firmato di proposta d'impegno di spesa.

A conclusione del periodo di durata massima del tirocinio prevista dalla normativa, in caso di ripetizione, bisogna procedere come se fosse un nuovo tirocinio, facendo anche richiesta all'Organismo Tecnico di Valutazione.

Infine è importante sottolineare che la valutazione finale verifica il livello di raggiungimento degli obiettivi, la loro eventuale traduzione in risultato a conclusione del percorso progettuale.


I passaggi valutativi, non dovrebbero essere una serie di verifiche occasionali in ordine sparso, ma un processo strutturato, come parte integrante e costitutiva del progetto di tirocinio, che con metodo fornisce informazioni ed indicazioni su quanto sta avvenendo nel corso dell'intervento e su ciò che avviene alla fine di esso. Infatti risulta fondamentale indicare, alla fine del percorso, gli esiti conseguiti sia sul piano delle competenze tecnico – professionali (se previsti come nel caso dei tirocini C o D se opzionati) con scheda capacità / conoscenze sia su quello delle competenze socio-relazionali (tirocinio D) con verifica da parte dell'equipe curante del Servizio pubblico di presa in carico.




6.3 Diagramma di flusso

Attori

Strumenti





**Tirocini di orientamento, formazione e
inserimento o reinserimento (TiFO tipologie C e D)**

*Dipartimento Salute Mentale e
Dipendenze Patologiche*

Procedura P06DSM-DP

7. Matrice delle Responsabilità

Funzione	Equipe Multi disciplinare	Operatore Responsabile del procedimento (Educatore professionale, Assistente Sociale, Medico, Psicologo)	Responsabile UOC/ UOSD	Servizio Amministrativo DSM-DP
Attività				
Valutazione / osservazione	C	R		
Ricerca postazione lavorativa	C	R		
Convenzione		C	R	C
Progetto	C	C	R	
Segnalazione Organismo Tecnico di Valutazione Provincia		R		
Prog. Formativo / Convenzione		C	R	
Proposta impegno di spesa		C	R	C
Raccolta Modalità quietanza mandati di pagamento e documenti fiscali		R		C
Assicurazione infortuni e RCT, Busta paga / modello CUD				R
Raccolta fogli presenze mensili		C		R
Firma fogli presenze mensili		C	R	
Procedura pagamento ed busta paga				R
Valutazione acquisizione Competenze socio- relazionali Conoscenze / capacità UdC	C	R		
Rinnovo tirocinio	C	R		
Cessazione TiFO	C	R		

R = responsabile, C = coinvolto

	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna	Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento (TiFO tipologie C e D)		<i>Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche</i> <i>Procedura P06DSM-DP</i>

Indicatori

1)

$$\frac{\text{N° Tirocini attivati in un anno}}{\text{N° Interventi di inserimento lavorativo attivati nell'anno}} \times 100$$

Standard = 50%

2)

$$\frac{\text{N° UOS/UOSD che hanno attivato TiFO in un anno}}{\text{Totale di UOS/UOSD coinvolte}} \times 100$$

Standard = 100%

3)

$$\frac{\text{N° Tirocini non interrotti (cessazione anticipata) in un anno}}{\text{Totale dei tirocini svolti in un anno}} \times 100$$

Standard = 85%

- Rilevatori dei dati indicatori: Referente PO Area di supporto direzionale Progettazione Educativa per l'Inserimento Lavorativo